

ATTO N. DD 5944

DEL 24/10/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 447

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare in Comune di Osasco sul Canale irriguo di Osasco con derivazione d'acqua dal T. Chisone attuata a mezzo dello stesso Canale di Osasco.
Proponente: Ditta Individuale "L'elettrico di Sacco Walter".
Assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

con trasmissione PEC in data 07/08/2025, acquisita agli atti con prot. n. 137794/2025, la **Ditta Individuale "L'Elettrico di Sacco Walter"** - C.F./P.IVA 03125690044 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **domanda di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA** relativamente all'iniziativa indicata in oggetto;

l'iniziativa prevede la realizzazione, in Comune di Osasco, di un **nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente collocato all'interno del sedime del Canale irriguo di Osasco**, in un tratto in cui lo stesso canale irriguo preesistente risulta caratterizzato dalla presenza di una traversa in calcestruzzo un tempo a servizio di una subderivazione risultata attualmente dismessa;

sulla base della documentazione agli atti di questa Città metropolitana, la storica derivazione d'acqua propria dell'esistente Canale irriguo di Osasco viene attuata dal T. Chisone in Località Miradolo del Comune di San Secondo di Pinerolo e risulta ad oggi assentita in forza di un riconoscimento di antico diritto di prelievo e in misura non superiore a 500 l/s destinati ad uso agricolo; quantitativo d'acqua poi meglio specificato in sede di istruttoria di rinnovo del medesimo riconoscimento e ad oggi stabilito in misura di una portata massima istantanea pari a 500 l/s e di una portata media di 350 l/s da derivare ad uso agricolo per l'irrigazione di un comprensorio irriguo di circa 387 ettari, limitatamente al periodo irriguo e con restituzione delle colature nuovamente al T. Chisone in Comune di Garzigliana; alla qui citata competenza idrica derivata ad uso agricolo si aggiunge inoltre una portata massima e media di 50 l/s derivata dal medesimo Canale di Osasco durante il periodo non irriguo e destinata ad uso civile;

ai fini della messa in esercizio del predetto nuovo impianto idroelettrico, **il progetto prevede l'attivazione di un nuovo prelievo idrico dal T. Chisone**, da attuare a mezzo del citato Canale irriguo di Osasco e del relativo sistema di derivazione e adduzione e **in misura di una portata massima pari a 500 l/s, una portata media pari a 395 l/s da derivare durante tutto l'anno per produrre sul salto nominale di**

progetto quantificato in 2,93 m la potenza nominale media di circa 11,2 kW con una producibilità annua stimata in circa 80 MWh;

in tal senso l'impianto idroelettrico in progetto, che richiede la predetta portata massima pari a 500 l/s e la sopra richiamata portata media pari a 395 l/s da derivare durante tutto l'anno e non solo limitatamente al predetto periodo irriguo, intenderebbe utilizzare le opere di derivazione e adduzione esistenti e proprie del Canale di Osasco pur senza proporre strettamente un uso plurimo della risorsa idrica già derivata dallo stesso canale;

in funzione della citata portata idrica richiesta al prelievo in progetto e considerato che l'intervento presuppone l'attivazione di una nuova derivazione d'acqua dal T. Chisone da attuare a mezzo del Canale irriguo di Osasco, l'iniziativa rientra nella **categoria di cui alla lettera d) del punto 7. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006** come altresì richiamata all'**Allegato B alla L.R. n. 13/2023** ("*derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s (...)*") ed essendo non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette o in siti Rete Natura 2000 è risultata da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA la cui competenza, ai sensi della medesima L.R. n. 13/2023, è delegata alla Città metropolitana di Torino;

Dato atto che:

in data 21/8/2025 con nota prot. n. 143924 è stata inviata ai soggetti interessati la "*Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento*" ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; lo Studio Preliminare Ambientale è stato quindi pubblicato sul sito web di questa Città metropolitana e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana, già istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i., che ha svolto, nella mattinata del 30/9/2025, alla presenza del proponente e dei progettisti incaricati, un apposito sopralluogo istruttorio sui luoghi interessati dal progetto e che si è poi riunito presso la sede di questa Città metropolitana nel pomeriggio del 30/9/2025; l'istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle ulteriori Strutture dell'Organo Tecnico (OT) per la VIA di questa Città metropolitana ed in particolare, richiamando i contributi rilasciati in forma scritta:

- nota prot. n. 157210 del 12/09/2025 della Direzione Azioni Integrate EE.LL. - U.S. Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 161404 del 19/9/2025 della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi - Ufficio Espropri e Usi Civici;
- nota prot. n. 177564 del 14/10/2025 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- contributo tecnico del Dipartimento Piemonte Nord Ovest di ARPA Piemonte trasmesso con nota prot. n. 89812 del 15/10/2025;

nel corso dell'istruttoria, in aggiunta ai contributi delle Strutture del citato Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana, sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri, contributi, osservazioni:

- nota prot. n. 86400 del 25/8/2025 della Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A.;
- nota prot. 26750 del 11/9/2025 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo;
- nota prot. n. EAM105310 del 18/9/2025 di Snam Rete Gas S.p.A.;
- nota prot. n. 101008 del 22/9/2025 dell'ASL TO 3;

alla data odierna il Comune di Osasco e il Comune di San Secondo di Pinerolo, regolarmente coinvolti nell'istruttoria non hanno fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né hanno segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto;

il Consorzio Irriguo di Osasco regolarmente coinvolto nell'istruttoria in quanto titolare della derivazione d'acqua propria del Canale di Osasco e gestore dello stesso Canale irriguo sede di previsto intervento, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto;

Rilevato che:

il progetto in oggetto prevede, con un intervento puntuale e localizzato, da attuare in stretta corrispondenza del Canale irriguo di Osasco presso Via Martiri della Libertà del Comune di Osasco, la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente composto dalle seguenti opere principali: vasca di carico posizionata in asse al Canale di Osasco; edificio di centrale posizionato in continuità alla vasca di carico in progetto e caratterizzato da un locale interrato ospitante una turbina di tipo Kaplan con annesso generatore e da un locale fuori terra atto ad ospitare i quadri in bassa tensione; vasca di calma per la restituzione della portata sempre al corso del Canale di Osasco, a circa 12 m a valle del punto di presa;

sulla base della Soluzione Tecnica Minima Generale di connessione (STMG) messa a punto da e-Distribuzione S.p.A. nell'ambito del preventivo di connessione rilasciato al proponente e richiamata nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale e dell'annessa documentazione tecnica, quali ulteriori opere connesse ed infrastrutture indispensabili al predetto impianto idroelettrico il progetto prevede la realizzazione sempre in Comune di Osasco di un elettrodotto di connessione alla rete elettrica costituito da una doppia tratta interrata di estensione complessiva pari a circa 40 m e che collegherà la centralina di produzione in progetto ad un quadro in bassa tensione esistente, posizionato in prossimità dell'incrocio tra Via Martiri della Libertà e Via Bricherasio e a poca distanza dal Canale di Osasco;

in considerazione della documentazione tecnica resa disponibile dal proponente, ai fini dell'iniziativa progettuale in oggetto non risultano previsti né parrebbero valutati interventi a carico del sistema di derivazione, regolazione e adduzione esistente e già a servizio del Canale di Osasco;

In sintesi le caratteristiche tecniche dell'impianto idroelettrico in progetto sono:

Tipologia d'impianto:	idroelettrico ad acqua fluente e a basso salto posizionato su canale irriguo esistente
Punto di prelievo:	dal T. Chisone, in loc. Miradolo del Comune di San Secondo di Pinerolo, a mezzo della esistente traversa di derivazione a servizio del Canale irriguo di Osasco
Punto di restituzione:	al T. Chisone in Comune di Garzigliana, presso l'attuale sezione di restituzione delle colature del Canale di Osasco
Quota pelo libero vasca di carico:	345,34 m s.l.m.
Quota di riferimento di valle:	342,41 m s.l.m.
Salto nominale:	2,93 m
Portata massima richiesta in concessione:	500 l/s
Portata nominale media richiesta in concessione:	395 l/s
Potenza nominale media di concessione:	11,36 kW

Potenza installata:	12 kW
Producibilità media annua stimata:	0,080 GWh

Rilevato altresì che:

sulla base dei contenuti del predetto contributo prot. n. 177564 del 14/10/2025 della competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana:

- il riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua in capo al Canale irriguo di Osasco risulta riferibile ad una originaria istanza presentata in data 28/12/1921 dall'allora Consorzio di Irrigazione di Osasco per derivare dal T. Chisone, in località Miradolo del Comune di San Secondo di Pinerolo, un quantitativo d'acqua massimo pari a 500 l/s ad uso agricolo per irrigare 192 ettari di terreni; titolo poi prorogato nel tempo per effetto dei disposti di cui alla L.R. n. 88/1996 e s.m.i.;
- agli atti di questa Città metropolitana risulta inoltre presente un'autorizzazione, risalente al 7/9/1928 (rep. n. 1307), rilasciata all'Amministrazione comunale di Osasco dall'allora competente Corpo Reale del Genio Civile per la Provincia di Torino e che, nel merito, autorizzava in via provvisoria e per somma urgenza - ai fini della ricostruzione della presa dal T. Chisone del Canale di Osasco asportata a seguito di un evento di piena occorso nel 1909 - *“(...) l'amministrazione comunale di Osasco a ripristinare la presa diretta dal Chisone nella roggia comunale di Osasco con espressa dichiarazione che l'autorizzazione non implica il riconoscimento di alcun diritto di derivazione a favore della roggia suddetta (...)”*; nell'ambito della medesima autorizzazione veniva altresì disposto che *“la quantità d'acqua da derivare dal torrente Chisone non potrà superare i moduli 5 (cinque)”*;
- il Consorzio Irriguo di Osasco presentava, in data 31/1/1997 e in data 30/1/2000, nuove istanze di rinnovo del predetto riconoscimento di antico diritto di prelievo dal T. Chisone a mezzo del Canale di Osasco, rispettivamente, per 250 l/s e 500 l/s di portata massima derivabile;
- il medesimo Consorzio Irriguo di Osasco presentava in data 29/1/2002 ulteriore domanda di rinnovo con varianti del citato riconoscimento di antico diritto per derivare dal T. Chisone, a mezzo del Canale di Osasco, la portata massima di 500 l/s e la portata media di 350 l/s da destinare ad uso agricolo per irrigare 387 ettari, 55 are e 73 centiare e la portata continua di 50 l/s da destinare ad uso civile;
- le predette portate di cui alla domanda di rinnovo in data 29/1/2002 poi confermate nell'ambito della documentazione tecnica integrativa resa disponibile dal medesimo Consorzio Irriguo di Osasco con altresì la relativa giustificazione dell'effettivo fabbisogno irriguo, sono state oggetto di Ordinanza della competente Struttura di questa Città metropolitana prot. n. 509614/2012 che ha formalmente dato avvio all'istruttoria di rinnovo dell'originario riconoscimento di antico diritto di prelievo;
- in data 18/7/2012 si è svolta la Visita Locale ex art. 14 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 convocata, con valore di Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990, con la predetta Ordinanza e nel corso della quale si è proceduto altresì con la visita dei luoghi interessati dalle opere;
- risulta inoltre a suo tempo già acquisita, agli atti del qui citato procedimento di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua, la D.D. n. 73 del 28/2/2013 con cui il competente Settore Tutela Acque della Regione Piemonte - nel rilasciare il proprio parere favorevole ex art. 56, c. 2 L.R. n. 44/2000 e s.m.i. al rinnovo/regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione per le grandi derivazioni e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo poste lungo il corso del T. Chisone tra la sezione della Località Miradolo del Comune di San Secondo di Pinerolo e la sezione di confluenza nel T. Pellice - ha indicato, tra le altre, le portate massime e medie concedibili in rinnovo alla derivazione propria del Canale irriguo di Osasco;
- sulla base della predetta D.D. n. 73 del 28/2/2013 e fatti salvi gli esiti finali della relativa istruttoria di rinnovo (tuttora in corso), risulterebbero ad oggi concedibili al Canale irriguo di Osasco interessato dall'iniziativa in oggetto una portata massima pari a 410 l/s derivabile limitatamente al periodo di

massima idroesigenza compreso tra il 15 maggio e il 31 agosto di ogni anno, **una portata massima di 250 l/s** derivabile limitatamente al periodo compreso tra il 1 aprile e il 14 maggio e tra il 1 settembre e il 15 ottobre di ogni anno ed infine **una portata iemale pari a 50 l/s** derivabile nel restante periodo dell'anno ed in particolare tra il 16 ottobre e il 31 marzo;

- con nota in data 4/7/2025 il Consorzio Irriguo di Osasco ha successivamente chiesto di mantenere la possibilità di derivare nel periodo di massima idroesigenza irrigua la originaria portata massima di 500 l/s; ciò in considerazione delle colture utilizzate, della tipologia di aziende agricole interessate e del coefficiente di dispersione del canale;

nell'ambito del medesimo contributo prot. n. 177564/2025 la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana ha inoltre evidenziato che *“in merito all'intervento presentato in verifica, si ritiene che quest'ultimo, nei termini di cui alla tabella di pag. 40 della Relazione Tecnica ovvero con una portata massima di 500 litri/s quando prelevabili dal Chisone, **configuri un aumento dei volumi prelevati rispetto al riconoscimento esistente e contempli, nel periodo metà ottobre – fine marzo, una nuova derivazione dal Torrente Chisone ad uso energetico**. In tal senso, la derivazione non rientra nelle casistiche previste dalla procedura semplificata per quanto all'art. 34 comma 1.c.1., del regolamento regionale 10/R/2003 e s.m.i. perché, pur essendo la durata temporale della derivazione esistente richiesta in rinnovo per l'intero anno solare, al momento, nel periodo invernale il Consorzio può derivare solo 50 litri/s. Sottolineando che, una derivazione di portata di 500 litri/s continui per l'intero anno solare non potrà essere assentita dall'Ufficio scrivente al Consorzio di Osasco in relazione a quanto previsto dalla D.D. n. 73 del 28/02/2013; si ritiene che tale competenza vada ascritta all'istanza di concessione dell'uso energetico”*; la medesima Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha, conseguentemente, precisato che *“**debbono essere tenuti in debita considerazione i diritti pre-costituiti dei terzi**, anche per quanto stabilito dalla D.D. n. 73 del 28/02/2013 sopracitata sulla base della quale sono stati rilasciati oppure sono in corso di rilascio i titoli concessori sul corpo idrico T. Chisone 06SS3F121PI”* ritenendo peraltro che *“**debba essere applicata la Direttiva Derivazioni in modo vincolante** considerando non solo la singola derivazione, ma il cumulo di derivazioni per gli usi energetici, irrigui e civili che insistono sul tratto in oggetto, utilizzando poi lo scenario più cautelativo possibile”*;

con riferimento al quadro di utilizzi già in essere lungo il corso del T. Chisone ed in particolare in corrispondenza dello specifico tratto omogeneo identificato quale Corpo Idrico cod. “06SS3F121PI”, la citata Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, nell'ambito della medesima nota prot. n. 177564/2025, ha inoltre segnalato che vi sono n. 3 utenze assentite che risulterebbero sottese dalla nuova derivazione d'acqua in progetto ed in particolare:

1. la derivazione del **Consorzio Irriguo Canale Scozia** assentita ad uso agricolo in misura di una portata massima di 80 l/s derivabile dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;
2. la derivazione della **Bealera del Fer** assentita ad uso agricolo in misura di una portata massima pari a 150 l/s derivabile tra il 1 aprile e il 15 ottobre di ogni anno;
3. la derivazione del **Consorzio Irriguo Macello Buriasco Vigone** assentita ad uso agricolo e ad uso civile in misura di una portata massima pari a 5.400 l/s derivabile dal 1 aprile al 15 ottobre e di una portata massima di 600 l/s derivabile nel restante periodo dell'anno;

le citate utenze esistenti che risulterebbero dunque sottese dalla nuova utilizzazione energetica in progetto **rappresentano a tutti gli effetti diritti precostituiti di terzi** la cui tutela costituisce uno dei principi cardine propri della disciplina relativa alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica; in tal senso, così come altresì rimarcato nell'ambito del contributo rilasciato dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con prot. n. 177564/2025, ai fini di una compiuta valutazione della proposta di intervento risulta oltremodo necessario procedere con una più approfondita disamina in termini di miglior utilizzo della risorsa idrica del T. Chisone e di relative ricadute ambientali, territoriali e sociali conseguenti alla possibile attivazione del

nuovo prelievo idrico in progetto;

in corso di istruttoria, a partire dai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale, gli Uffici competenti di questa Città metropolitana hanno condotto alcune prime valutazioni di natura tecnica in ordine alle disponibilità idriche naturali attese alla sezione di presa del Canale irriguo di Osasco e si è proceduto con un ricalcolo d'ufficio delle portate di Deflusso Ecologico (DE) ex D.P.G.R. n. 14/R 2021 da rilasciare alla medesima sezione di presa; a seguito delle analisi condotte, anche in considerazione dei diritti precostituiti di terzi da garantire, sono emerse talune criticità in termini di effettive disponibilità idriche utilizzabili dal nuovo impianto idroelettrico in progetto e dunque circa reale fattibilità tecnico-economica e sostenibilità ambientale dell'ipotesi di intervento che necessitano di ulteriori e più specifici approfondimenti;

fatti salvi gli esiti dell'istruttoria di rinnovo già attivata, **il Deflusso Ecologico (DE)** ricalcolato con riferimento al T. Chisone presso la sezione di presa del Canale irriguo di Osasco e dunque, ad oggi, da considerare anche ai fini dell'iniziativa progettuale in oggetto risulta essere il seguente:

Deflusso Ecologico (DE)	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
valore (l/s)	2407	2407	3094	3094	6877	6877	3094	3094	3094	3094	3094	2407

nell'ambito del già citato contributo prot. n. 177564/2025, la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana ha peraltro evidenziato che *“(...) stante la disponibilità di acqua nei mesi di Gennaio, Febbraio e Dicembre vi sono fondati dubbi sul fatto che per rilasciare il DE e mantenere i diritti precostituiti dei terzi vi sia la disponibilità idrica necessaria per derivare acqua aggiuntiva dal Chisone. Si comunica che, allo stato attuale delle concessioni assentite, nei mesi di luglio, agosto e settembre non vi è una disponibilità idrica naturale per tutte le utenze irrigue presenti”*;

da un punto di vista più strettamente ambientale:

l'area di intervento ricade all'interno del sottobacino idrografico di riferimento denominato “Pellice-Chisone” di cui al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – 3° ciclo di pianificazione 2021-2027 (PdGPO2021). Il nuovo impianto in progetto prevede di derivare dal T. Chisone, a mezzo delle opere di derivazione e adduzione proprie del Canale irriguo di Osasco. Il tratto specifico di torrente interessato dal nuovo prelievo idrico in progetto, risulta essere identificato nell'ambito del PdGPO2021 dal Corpo Idrico cod. “06SS3F121PI” e classificato, ai sensi della Dir. 2000/60/CE, in stato ecologico “buono” e stato chimico “buono” con obiettivi di qualità conseguiti al 2015, rispettivamente, di ecologico “buono” e chimico “buono”. Al contempo la nuova derivazione d'acqua in progetto si inserisce in un contesto fluviale caratterizzato da svariate pressioni ambientali valutate significative nell'ambito del PdGPO2021 e nel merito rappresentate da “discariche”, “pressioni diffuse legate alle pratiche agricole”, “prelievi idrici” in particolare connessi alle pratiche agricole e da “alterazioni idromorfologiche” e in cui gli impatti significativi richiamati nello stesso PdGPO2021 sono rappresentati da “habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici” e da “inquinamento microbiologico”.

Ai sensi della “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdGPO” - di cui alla Delib. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po come modificata e integrata con Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3/2017 (di seguito Direttiva Derivazioni) - che costituisce specifico strumento di attuazione del suddetto PdGPO ed in particolare lo strumento di riferimento per la valutazione della compatibilità ambientale di un nuovo prelievo idrico, la valutazione dell'intervento in progetto è stata svolta considerando sia l'impatto della singola derivazione in

progetto sia l'impatto conseguente al cumulo delle derivazioni insistenti sul corpo idrico di riferimento distinguendo tra utilizzi "dissipativi" e utilizzi "non dissipativi" della risorsa idrica captata. A seguito dell'applicazione della Direttiva Derivazioni, in considerazione di quanto valutato in sede di OT per la VIA e poi evidenziato nell'ambito del contributo tecnico rilasciato da ARPA Piemonte con nota prot. n. 89812 del 15/10/2025, **la nuova derivazione in progetto è risultata ricadere in area di "repulsione(**)" della matrice ERA** in considerazione di un impatto presunto quantificato "moderato" sia con riferimento alla valutazioni del cumulo delle derivazioni c.d. dissipative sia con riferimento alla valutazione del cumulo delle derivazioni c.d. non dissipative ove è considerato anche il nuovo prelievo in progetto;

Dato atto che:

ai sensi della Direttiva Derivazioni, ai fini della valutazione di una nuova derivazione d'acqua in progetto, occorre procedere con la quantificazione del rischio ambientale (inteso quale rischio di decadimento o di non raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque sanciti a norma della Dir. 2000/60/CE recepita dal D.Lgs. n. 152/2006) indotto, a seguito della derivazione medesima, sullo stato ambientale del dato Corpo Idrico oggetto di intervento; nel merito detta valutazione si esplica nell'applicazione della c.d. matrice ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) che, in considerazione della quantificazione dell'impatto presunto sul corpo idrico oggetto di intervento e dello specifico stato di qualità ambientale del medesimo corpo idrico, conduce la derivazione d'acqua in progetto alla corrispondente classe di rischio individuata;

la citata matrice ERA prevede n. 3 distinte classi o aree di rischio ed in particolare: area di "esclusione", area di "repulsione" e area di "attrazione"; nel caso specifico l'applicazione del metodo conduce la nuova derivazione d'acqua in progetto all'area di "repulsione" e cioè in una condizione tale per cui, in linea generale, ai sensi della vigente Direttiva Derivazioni - Allegato 1, par. 5, *"esistono fondati rischi di una sua interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico"* e per la quale *"va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali"*;

in particolare la sopra richiamata **condizione di "repulsione(**)"** entro cui risulta ricadere la proposta di intervento in progetto costituisce, nell'ambito della classe di rischio "repulsione", una condizione del tutto particolare e di massima attenzione che richiede agli Enti competenti di adottare, nelle rispettive valutazioni di merito, la massima cautela; ciò nel rispetto del principio generale di precauzione ed in particolare dell'obbligo di non deterioramento dello stato qualitativo delle acque secondo i dettami di cui alla Dir. 2000/60/CE e al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

nel caso specifico oggetto di esame da parte dell'OT per la VIA di questa Città metropolitana, anche in totale assenza di opere in alveo, la predetta condizione di "repulsione(**)" necessita di ulteriori elementi tecnico documentali e di specifici approfondimenti ambientali nelle responsabilità del proponente e **richiede obbligatoriamente lo sviluppo di una specifica Valutazione di approfondimento dell'impatto dell'intervento in progetto sulle componenti di qualità idromorfologica, chimico-fisica e biotica del Corpo Idrico cod. "06SS3F121PI"** interessato da sviluppare a mezzo di apposite indagini e di specifici approfondimenti conoscitivi;

Considerato che:

- l'impianto in oggetto è ascrivibile alle opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti e altresì ricomprese nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. quali opere, impianti ed infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e

Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

- il contributo in termini di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile idraulica grazie al nuovo impianto idroelettrico in progetto risulta tuttavia estremamente limitato e, pur prevedendo di utilizzare le opere di derivazione e adduzione già esistenti e proprie del Canale irriguo di Osasco e senza dunque richiedere la realizzazione di nuove opere in alveo del T. Chisone, conseguirebbe all'attivazione di un nuovo e consistente prelievo idrico da Corpo Idrico naturale soggetto a specifici obiettivi di qualità ambientale;
- sulla base di quanto emerso e valutato l'iniziativa in progetto, che prevede l'utilizzazione energetica durante tutto l'anno di una portata massima di 500 l/s e di una portata media di 395 l/s, non configura infatti un uso plurimo di acque già derivate risultando le attuali competenze irrigue del Canale di Osasco assentite e derivabili solo limitatamente al periodo irriguo;
- la nuova derivazione d'acqua in progetto, impiegando l'attuale corso del Canale irriguo di Osasco quale sistema di derivazione dal reticolo idrografico naturale, di adduzione/trasporto ed infine di restituzione al reticolo idrografico naturale, determinerebbe lungo il Corpo Idrico cod. "06SS3F121PI" la costituzione di un nuovo tratto sotteso esteso per svariati chilometri e ove sorgono ulteriori utilizzi della risorsa;
- il Corpo Idrico oggetto di intervento, identificato dal cod. "06SS3F121PI", risulta già caratterizzato da una moltitudine di prelievi idrici assentiti, rivolti a diversi utilizzi e che nel loro complesso costituiscono una pressione ambientale già qualificata come significativa nell'ambito degli elaborati del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – 3° ciclo di pianificazione 2021-2027 (PdGPO2021); quali ulteriori pressioni ambientali significative di cui al PdGPO2021 si segnalano in particolare anche le *alterazioni idromorfologiche*"; sono poi segnalati impatti significativi quali *"habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici"* e *"inquinamento microbiologico"*; nel complesso trattasi di una condizione qualificante una particolare sensibilità ambientale del contesto territoriale di intervento e in cui, ai fini della possibile introduzione di un eventuale nuovo prelievo idrico anche ad uso energetico e c.d. non dissipativo, occorre obbligatoriamente acquisire ulteriori informazioni e specifici approfondimenti conoscitivi;
- per quanto emerso e valutato nel corso dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi della vigente Direttiva Derivazioni, la nuova derivazione d'acqua in progetto è da riportare all'"*area di repulsione(**)*" della matrice ERA e dunque in una condizione che, anche in totale assenza di nuove opere in alveo del torrente, richiede necessariamente lo sviluppo di una specifica valutazione di approfondimento dei possibili impatti ambientali conseguenti all'intervento in progetto volta a verificare nel merito il rischio di decadimento dello stato di qualità ambientale del Corpo Idrico cod. "06SS3F121PI" interessato;
- la nuova derivazione d'acqua ad uso energetico in progetto propone inoltre la sottensione di alcune utenze preesistenti, assentite lungo l'asta del T. Chisone ad uso agricolo e/o civile, che, in quanto tali, rappresentano diritti precostituiti di terzi obbligatoriamente da tutelare e considerare anche ai fini di una valutazione di merito circa la reale fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in progetto;
- lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica resa disponibile dal proponente propongono una interpretazione delle competenze idriche del Canale irriguo di Osasco che è risultata parzialmente errata e, conseguentemente, descrivono e analizzano il nuovo impianto idroelettrico in progetto come se configurasse una subderivazione di acqua già concessa e derivata da canale e non come nuova derivazione d'acqua dal T. Chisone che si avvale di preesistenti opere di derivazione qual è;
- conseguentemente, ai fini della presente istruttoria, le informazioni fornite dal proponente sono ritenute non sufficienti per la valutazione dei potenziali impatti dell'intervento sui fattori sensibili in relazione alla tipologia di intervento ed in particolare sulle diverse matrici ambientali maggiormente interferite;
- l'impianto in progetto, presenta inoltre taluni elementi di importante criticità che possono far presupporre impatti negativi e significativi sul Corpo Idrico oggetto di intervento e sui fattori ambientali potenzialmente interessati e che, in quanto tali, richiedono necessariamente ulteriori informazioni a livello tecnico-progettuale, nuove e più dettagliate indagini ambientali e una valutazione tecnico-istruttoria più approfondita;

Ritenuto:

sulla base di quanto emerso e valutato, agli esiti dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana e in considerazione dei pareri, contributi e osservazioni pervenuti, **che il progetto in oggetto possa produrre impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali e territoriali, in linea generale non ammessi nel particolare contesto di intervento e, in tutti i casi, che necessitano di più approfondite valutazioni** le quali, per legge, sono da riportare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

in particolare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, **di ravvisare aspetti che necessitano di approfondimenti tali da non poter essere sviluppati nell'ambito dell'attivato procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA** né demandati esclusivamente ad un'eventuale procedura di concessione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.; ciò con particolare riferimento alla possibile compatibilità ambientale del nuovo prelievo idrico in progetto e all'inserimento del progetto di intervento nello specifico contesto ambientale e territoriale di intervento;

Ritenuto pertanto:

necessario assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il progetto in esame alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

evidenziare che, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **il proponente dovrà presentare all'Autorità competente, oltre alla domanda ex art. 23, c.1 D.Lgs. n. 152/2006 di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e allo Studio di Impatto Ambientale** – da redigere in stretta conformità ai disposti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 come altresì illustrati nell'ambito delle Linee Guida SNPA n. 28/2020 a titolo "*Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*" - **anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto** e da indicare puntualmente in apposito elenco. La documentazione tecnica dovrà essere orientata innanzitutto a sviluppare ed approfondire le criticità richiamate nel presente provvedimento e nei pareri citati in premessa e che saranno resi disponibili al proponente e agli Enti chiamati ad esprimersi in allegato alla notifica del presente provvedimento; ciò pur rimarcando come l'attuale quadro di valutazione e di criticità sia da considerare non esaustivo per lo svolgimento della successiva procedura autorizzativa i cui esiti restano in tutti i casi fatti salvi.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107

del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri, contributi e osservazioni pervenuti;
- la Direttiva 2014/52/UE e la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.L. n. 153/2024 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- la D.G.R. del Piemonte 7 luglio 2025, n. 10-1331 "Legge regionale n. 13/2023, articolo 3, comma 6. Modifica agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di Verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla medesima legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 190/2024";
- il D.Lgs. n. 190/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- il D.P.G.R. n. 10/R 2003 - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9/3/2015 n. 2/R;
- il D.P.G.R. n. 14/R 2021 - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo) n. 4 del 20/12/2021, "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po (PdGA). II aggiornamento - art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006" (PdPo2021) e il D.P.C.M. 7/6/2023 di approvazione dello stesso;
- la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Delib. del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della AdBPo n. 4/2017, di "Adozione della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o Direttiva Deflussi Ecologici" in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13/02/2017;
- la D.C.R. del Piemonte n. 200-5472 del 15/3/2022 di approvazione del "Piano Energetico Ambientale Regionale";
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90 - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003 n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di assoggettare**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **il progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare in Comune di Osasco** sul Canale irriguo denominato di Osasco con derivazione d'acqua dal T. Chisone attuata a mezzo dello stesso Canale di Osasco, **presentato dalla Ditta Individuale "L'Elettrico di Sacco Walter"** - C.F./P.IVA 03125690044, **alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all'art. 5, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- di evidenziare che le problematiche e gli elementi di criticità richiamati nell'ambito del presente provvedimento e nei pareri/contributi/osservazioni citati in premessa sono da considerarsi non esaustivi ai fini dello svolgimento della successiva procedura autorizzativa da istruire su istanza di parte ai sensi dei disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e i cui esiti restano in tutti i casi fatti salvi;
- di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- di demandare alla U.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato unitamente ai pareri e contributi pervenuti agli atti del procedimento e citati in premessa, nonché la sua pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/10/2025

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano